



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa dei senatori BIANCO e CECCANTI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 GIUGNO 2009**

Modifica dell'articolo 21 della legge 24 gennaio 1979, n. 18,  
concernente l'elezione dei membri del Parlamento europeo  
spettanti all'Italia

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge ripropone un intervento specifico e minimale, ma tutt'altro che irrilevante, alla normativa per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia (legge 24 gennaio 1979, n. 18), che non fu possibile risolvere all'atto dell'approvazione della legge 20 febbraio 2009, n. 10. In particolare viene proposta l'introduzione di una norma atta ad evitare il cosiddetto slittamento di seggi da una circoscrizione ad un'altra, che si è riscontrato in maniera evidente anche in occasione delle elezioni del 6-7 giugno 2009, riprendendo una formulazione analoga a quella già prevista dalla legge Mattarella (legge 4 agosto 1993, n. 277) per la quota proporzionale della Camera dei deputati che si rivelò pienamente efficace.

Il fenomeno dello slittamento dei seggi è sempre stato consistente sin dal 1979, regolarmente a danno delle circoscrizioni Sud e Isole, e prescinde dalla formula elettorale adottata: ha riguardato 6 seggi nel 1979, 2 nel 1984, 5 nel 1989, 7 nel 1994, 4 nel 1999 e nel 2004, 5 nel 2009.

Per comprendere come la formula non sia rilevante, e quindi la legge n. 10 del 2009 non abbia avuto effetti a questo riguardo, occorre concentrarsi sulle ultime due elezioni: nel 2004, prima dell'introduzione dello sbarramento, 2 seggi furono sottratti al Sud e 2 alle Isole, 3 dei quali andarono al Nord-

Ovest e 1 al Centro; nelle elezioni del 2009, il Sud ne ha persi 3 e le Isole 2, dei quali 2 sono andati a favore del Nord-Ovest, 2 del Nord-Est e uno del Centro.

In questa occasione ciò ha dato adito anche a critiche nei confronti del Ministero dell'interno e della Cassazione, che sono giuridicamente infondate perché la legge non può che essere interpretata nel senso di consentire tale slittamento. È tuttavia indispensabile che il ripetersi di simili fenomeni venga evitato *pro futuro*, poiché essi colpiscono la rappresentatività del sistema, minando il rapporto fra eletti ed elettori, e rendono la competizione ampiamente imprevedibile per i candidati.

Questa proposta mira a segnalare una priorità, ma ciò non significa che non vadano affrontati tutti i vari problemi insoluti che la nostra normativa continua a presentare, che non incontrano ostilità pregiudiziali e verrebbero risolti dalle soluzioni contenute nel disegno di legge atto Senato n. 977, a prima firma Finocchiaro. È infatti necessario anche ridurre il numero delle circoscrizioni per avvicinare eletti ed elettori ed introdurre norme più efficaci per favorire l'equilibrio della rappresentanza, dando piena attuazione al novellato articolo 51 della Costituzione.

Per i motivi suesposti, si auspica un esame in tempi rapidi del presente disegno di legge.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. All'articolo 21, primo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, il numero 3) è sostituito dal seguente:

«3) procede alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi così assegnati alle varie liste. A tal fine si procede in primo luogo all'assegnazione dei seggi in ogni circoscrizione attribuendo a ciascuna lista tanti seggi quanti quozienti circoscrizionali interi essa abbia conseguito in quella circoscrizione. Il quoziente circoscrizionale è dato dalla divisione tra la somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nella circoscrizione dalle liste ammesse al riparto proporzionale dei seggi e il numero di seggi da assegnare nella circoscrizione in ragione proporzionale. Gli eventuali seggi residui sono attribuiti alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali del quoziente ottenuto da ciascuna lista, fino all'attribuzione di tutti i seggi spettanti alla circoscrizione. A tal fine le operazioni di calcolo procedono a partire dalla circoscrizione di minore dimensione demografica. Nell'assegnazione dei seggi non si prendono più in considerazione le liste che abbiano già ottenuto tutti i seggi ad esse spettanti in base ai calcoli di cui al numero 2). Al termine di tali operazioni, i seggi che eventualmente rimangono ancora da assegnare a una lista sono attribuiti alla lista stessa nelle circoscrizioni ove essa abbia ottenuto i maggiori resti, utilizzando per primi i resti che non abbiano già dato luogo all'attribuzione di seggi».

